

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1288)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 10 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1840)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(MALAGODI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**(MEDICI)**

**col Ministro delle Finanze**

**(VALSECCHI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(TAVIANI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1973*

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento  
del capitale della Banca asiatica di sviluppo**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'Accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 4 ottobre 1966, n. 907, è aumentata di 30 milioni di dollari USA.

## Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica, di cui al precedente articolo 1.

## Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare in contropartita a detto Ufficio certificati speciali di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 30 milioni di dollari USA.

## Art. 4.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche e ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corrispondenza dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

## Art. 5.

I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

## Art. 6.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, valutato in lire 9.400.000 per l'anno finanziario 1973 ed in lire 25.600.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

All'onere relativo all'eventuale versamento della rata capitale, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

## Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.